

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3660 del 2010, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonelli, Maurizio Paniz e Domenico Sagui Pascalini, con domicilio eletto presso la prima in Roma, piazza Gondar, 22;

contro

Il Ministero dell'Interno e la Questura di Belluno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Belluno;

per la riforma della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA, Sez. terza, n. 845/2010;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Belluno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2011 il Cons.

Gabriella De Michele e uditi per le parti l'avv. Antonelli e l'avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto di appello notificato il 16.4.2010 veniva impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 845/2010 del 17 marzo 2010 (che non risulta notificata), con la quale era stato respinto il ricorso n. 260 del 2010 del signor *****, di origine cinese, avverso il diniego di rinnovo del proprio permesso di soggiorno, diniego emesso con decreto del Questore di Belluno in data 29 gennaio 2010 e giustificato da sentenze di condanna, ritenute indice di pericolosità sociale.

In particolare la richiesta di rinnovo di cui trattasi - avanzata in un primo tempo ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998 (ovvero nella forma riservata ai soggiornanti di lungo periodo) e poi in base alla normativa ordinaria - risultava respinta a norma degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 286/1998, dell'art. 13, comma 2, lettera c) del medesimo D.Lgs. e dell'art. 1 della legge 27.12.1956, n. 1423 (come modificata dalla legge n. 327/1988), con motivazione riferita alla rilevata inclinazione dello straniero di cui trattasi "a commettere fatti che offendono e mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica". Il TAR rilevava il carattere ostativo, per il rinnovo di cui trattasi,

dei reati commessi, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 380 c.p.p. e già sanzionati in sede penale (sentenze del Tribunale di Belluno del 15 dicembre 2005, per maltrattamenti in famiglia e del 6 marzo 2008, emessa a seguito di patteggiamento, per estorsione continuata in concorso); veniva inoltre sottolineata l'assenza di ragioni familiari, tali da rendere necessaria la permanenza sul territorio nazionale dello straniero, che risultava non più residente con la moglie ed il figlio. In sede di appello, l'interessato tornava a censurare la mancata valutazione, in concreto, della pericolosità sociale, non essendo le condotte censurate di particolare gravità e non risultando valutata compiutamente la sua personalità, in quanto impegnato in Italia da dieci anni in una regolare attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato; da ultimo, inoltre, l'appellante sarebbe tornato ad occuparsi in via stabile ed esclusiva della figlia di sei anni, con conseguente violazione delle già citate normative di riferimento o, in subordine, incostituzionalità delle stesse.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio è quella della avvenuta emanazione, o meno, dell'atto impugnato in primo grado in conformità alla disciplina vigente, con riferimento all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione), in base al quale "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato...sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".

Tra le circostanze che precludono il rilascio del permesso di soggiorno (e quindi, in base alla norma sopra riportata, anche il rinnovo del medesimo), l'art. 4, comma 3 del medesimo D.Lgs. - nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 - pone espressamente il caso in cui lo straniero "risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale".

Nella situazione in esame non è contestato che le condanne riportate dall'appellante configurassero una delle ipotesi ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, a norma del citato art. 380 c.p.p.; vengono però sottolineate circostanze, che avrebbero dovuto consentire il superamento del giudizio di disvalore, insito ex lege nelle condanne in questione.

Quanto alla normativa applicabile, osserva la sezione che il citato art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998 - anche se in via generale non lascia margini di discrezionalità, circa l'entità della pena, l'abitudine o la segnalata occasionalità della condotta sanzionata, nonché circa la valutazione della personalità complessiva dell'imputato - prevede una possibile deroga, in via eccezionale, ove si ravvisi la "sopravvenienza di nuovi elementi", evidentemente da valutare caso per caso, in rapporto ai dati emergenti dagli atti (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 20.4.2006, n. 2199; 17.5.2006, n. 2866, 27.6.2006, n. 4108; 17.5.2006, n. 2866).

Nel testo aggiunto alla norma in questione dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 8.1.2007, n. 5, inoltre, si specifica che - "nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno", quando lo straniero abbia esercitato il diritto di ricongiungimento familiare - debba tenersi conto anche "della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato", nonché dell'esistenza di legami familiari e sociali nel Paese di origine" e della durata del soggiorno dello straniero stesso sul territorio nazionale.

Quanto alla situazione concreta in esame, dai documenti depositati dall'Amministrazione emerge un'istruttoria particolarmente accurata, nell'ambito della quale era stato accertato che al recapito indicato (via Piave del Comune di Lozzo di Cadore) risultava residente "solo lo straniero, visto che l'ex convivente ***** ed il figlio minore ***** erano emigrati entrambi in Auronzo di Cadore, vivendo in maniera autonoma".

Al medesimo interessato, inoltre, era stato dato regolare preavviso del diniego, con successivo accesso agli atti del relativo legale e preannuncio di allegazioni difensive, poi non pervenute.

In tale situazione sussistevano i presupposti per la legittima emanazione del provvedimento contestato, di diversi mesi antecedente all'istanza di riabilitazione del 16 novembre 2010, depositata in atti, così come tardive e non esaurienti risultano le allegazioni, riferite alla sopravvenienza di esigenze familiari.

Quanto alla questione di costituzionalità, il Collegio ritiene di doverne ravvisare la manifesta infondatezza, tenuto conto di diverse pronunce della Corte Costituzionale, in cui sono state dichiarate inammissibili eccezioni di incostituzionalità, sollevate in ordine sia all'art. 4, comma 3, nel testo attualmente vigente, sia all'art. 5, comma 5 del più volte citato D.Lgs. n. 286/98, alla luce degli articoli 2, 3, 4, 13, 16, 27, 29 e 35 della Costituzione (cfr. Corte Cost. 11 gennaio 2005, ordinanza n. 9, 6 dicembre 2006, ordinanza n. 431 e 4 dicembre 2006, sentenza n. 414).

Non può essere posta in dubbio, infatti, la discrezionalità del legislatore nel valutare le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, in rapporto a fenomeni di vasta portata che, in un determinato momento storico, possono porre problematiche eccezionali: l'ampiezza del fenomeno migratorio, la registrata crescita di condotte devianti, con conseguente allarme sociale e l'oggettiva difficoltà di controllo capillare del territorio possono, dunque, porre su una base di ragionevolezza (nei limiti rilevanti sotto il profilo in esame), anche disposizioni molto rigide, che vedano preclusa la permanenza sul territorio nazionale di chi sia stato condannato per determinati reati, nella consapevolezza della impossibilità di compiere accertamenti approfonditi sulla pericolosità sociale dei singoli.

Le norme di cui si discute, pertanto, appaiono frutto di bilanciamento di interessi, fra una "politica dell'accoglienza" (che privilegi il lato personale ed umano, ovvero l'indubbia possibilità di recupero sociale di chi sia incorso in vicende anche penalmente rilevanti) ed una "politica del rigore", che punti ad inserire nel tessuto sociale solo i numerosissimi lavoratori stranieri che offrano le migliori garanzie di

positivo apporto e migliore inserimento nella collettività, senza che l'una o l'altra di tali scelte trovino ostacolo nella Carta Costituzionale, non essendo imposta - anche nell'ottica della legislazione restrittiva, attualmente vigente - alcuna presunzione assoluta di pericolosità sociale del singolo, ma solo una esigenza di condotta irrepreensibile per l'ingresso e la permanenza dello straniero sul territorio nazionale, peraltro non senza possibilità di valutare nuove circostanze sopravvenute o esigenze familiari, che possano in via eccezionale giustificare anche singole condotte devianti.

Tali circostanze (non adeguatamente rappresentate nel caso di specie), risulterebbero, tuttavia, invalidanti dell'atto negativo emesso solo ove emergenti dagli atti, ovvero se opportunamente documentate dal soggetto interessato, su cui gravava al riguardo l'onere della prova (ed al quale non è comunque preclusa, anche in via successiva, la facoltà di chiedere un riesame, sulla base di concrete e documentate circostanze di fatto).

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l'appello debba essere respinto, sulla base dei presupposti di fatto e di diritto sussistenti alla data di emanazione dell'atto impugnato; le spese giudiziali, da porre a carico della parte soccombente, vengono liquidate nella misura di €. 400,00 (Euro quattrocento/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge l'appello n. 3660 del 2010, come in epigrafe proposto; condanna l'appellante al pagamento delle spese giudiziali del secondo grado, nella misura di €. 400,00 (euro quattrocento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)